

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 444

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PARLATO, BERSELLI, PARIGI, ANEDDA,  
AGOSTINACCHIO, MARENCO, CELLAI**

Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405,  
recante istituzione dei consultori familiari

*Presentata il 28 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Convinti di trovare, nel rinnovato Parlamento, quell'interesse e partecipazione che si conviene ad un argomento così importante e delicato ed in esecuzione del nostro progetto normativo riguardante il recupero della famiglia, non potevamo tralasciare un attento ed accurato riesame della legge istitutiva dei consultori.

La fondamentale importanza che queste istituzioni assumono quali supporti necessari per la compagine familiare, si desume dallo spirito informatore della legge stessa, che nell'articolo 1 parla appunto di « Servizio di assistenza alla famiglia ... ».

A distanza di diciassette anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975, n. 405) nasce l'esigenza di una verifica, poiché i dati non sono confortanti: dall'ul-

timo congresso nazionale sui consultori tenuto a Rimini nel maggio 1990 sono emersi problemi e fratture riguardanti la effettiva realizzazione dello spirito informatore della legge.

In breve questi i punti più salienti della questione:

1) disomogeneità della esecuzione della legge a livello nazionale, con forti sperequazioni tra nord e sud a discapito di quest'ultimo;

2) forte « sanitarizzazione » della struttura consultoriale a discapito della funzione reale di sostegno etico-sociale. Il servizio consultoriale era noto come l'alternativa al servizio sanitario: esso è di fatto, un semplice doppione, però, dello stesso, o addirittura una semplice appendice; il consultorio, nella maggior parte

dei casi, è diventato un reparto ospedaliero, senza peraltro avere ruoli specifici data la occasionalità dell'impegno di ginecologi e psicologi;

3) assoluta inadeguatezza delle attività di prevenzione, informazione e controllo volti alla crescita civile e all'approfondimento delle tematiche sociali, dando priorità alla risoluzione del caso singolo e della situazione di emergenza;

4) utilizzo di alcune figure professionali (ginecologo, psicoanalista) a discapito di altre di non secondaria importanza (sociologo, teologo, legale);

5) assenza quasi totale di corsi di aggiornamento obbligatori per tutti gli operatori.

Sembra opportuno quindi alla luce di questi problemi, apportare alcune modifiche e completare la citata legge n. 405 del 1975; così all'articolo 1 si aggiunge la lettera *d-bis*) nella quale si sottolinea l'importanza della funzione promozionale del consultorio nei riguardi della famiglia essendo questa, nella sua unità, il punto di inizio per l'attività consultoriale nonché quello d'arrivo, e nel quale si accentua anche la funzione di prevenzione riguardo allo scioglimento del matrimonio.

Dell'articolo 2 della citata legge n. 405 del 1970, si abroga la lettera *a*) per realizzare la « desanitarizzazione » dei consultori attribuendo ad essi una funzione

autonoma e parallela rispetto alle unità sanitarie locali; sempre per lo stesso scopo alla lettera *b*) dell'articolo 2 della medesima legge viene invertito l'ordine delle finalità del consultorio dando priorità a quelle sociali e assistenziali rispetto a quelle sanitarie.

L'articolo 3 viene modificato in modo da mettere in evidenza l'importanza di più categorie professionali impegnate come operatori del consultorio e tutte unite da una deontologia che, al là di quella tipica di ogni singola professione, sia corrispondente ai principi sanciti dall'articolo 1, lettera *d-bis*); inoltre viene aggiunto un secondo comma nel quale si prevede e regola la figura del consulente familiare che, scelto fra le categorie professionali indicate nel primo comma, svolga funzioni di *trait d'union* tra la famiglia e il consultorio, avvicinando quanto più è possibile l'erogazione dei servizi al luogo di vita della famiglia. È inoltre introdotto l'articolo *3-bis* con cui si prevedono e regolano corsi annuali di aggiornamento obbligatori nelle materie specifiche per le singole categorie professionali riguardanti le problematiche della famiglia.

È infine aggiunto un secondo comma all'articolo 6 che istituisce un organo di controllo statale dipendente dal Dipartimento per gli affari sociali che attraverso il difensore civico e in collaborazione con lo stesso avrà il compito di coordinare la politica consultoriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-bis*) la divulgazione delle informazioni idonee e le attività idonee a promuovere la nascita e la unione stabile della famiglia ovvero a prevenirne il facile scioglimento ».

## ART. 2.

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 è abrogata.

2. La lettera *b*) del medesimo comma dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituita dalla seguente:

« *b*) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali assistenziali e sanitarie senza scopo di lucro quali presidi di gestione convenzionata o diretta delle unità sanitarie locali ».

## ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, assistenza sociale, teologia, giurisprudenza, economia e commercio, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. In ogni consultorio è prevista la presenza obbligatoria del consulente familiare specializzato in assistenza sociale o psicologica che funge da tramite con le famiglie i cui componenti si rivolgono alla struttura consultoriale ».

#### ART. 4.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Sono istituiti corsi annuali di aggiornamento obbligatori per le singole categorie professionali di cui all'articolo 3 nelle materie specifiche riguardanti le problematiche della famiglia ».

2. I corsi di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 405 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro per gli affari sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni regione viene istituito un organo di controllo statale dipendente dal Dipartimento per gli affari sociali che, in collaborazione con il difensore civico, ove previsto, ha compiti di vigilanza sull'attività dei consultori esistenti nella regione, nonché di coordinamento con la politica consultoriale nazionale ».